

Regolamento per l'esercizio della pesca nella provincia di Vicenza

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Carta Ittica

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle acque, la Giunta Provinciale approva, con apposito provvedimento, la Carta Ittica, da aggiornarsi, di norma, almeno ogni cinque anni.
2. La Carta Ittica contiene, inoltre, le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone o tratti di corsi d'acqua da riservare a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento della pesca e sui piani di ripopolamento.

Art. 2

Classificazione delle acque

1. Al fine di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, agli effetti dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche della provincia di Vicenza sono suddivise, in base alle valutazioni di carattere qualitativo espresse dalla Carta Ittica e alla classificazione prevista dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n.130, nelle seguenti zone:
 - Zona A, o zona salmonicola, che comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica con la linea ferroviaria Milano-Venezia dal confine con la provincia di Verona sino alla intersecazione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalcaferrovia di Corso Padova a Vicenza, si prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale "Camisana" e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la provincia di Padova.
 - Zona B, o zona ciprinicola, che comprende tutte le restanti acque del territorio provinciale.
2. Rientra nella zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza.
3. Rientrano nella zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in comune di Monteviale a valle, Fiume Retrone per l'intero suo corso.

Art. 3

Piani di miglioramento della pesca e modalità di coltivazione delle acque

1. Sulla base delle indicazioni della Carta Ittica, il Dirigente al quale è attribuito il Piano Esecutivo di gestione Caccia e Pesca approva i Piani di Miglioramento della pesca, che possono prevedere divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, nonché l'autorizzazione alla immissione di fauna ittica alloctona, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 28.4.98, n.19.
2. Al fine di operare una efficace coltivazione delle acque volta al riequilibrio biologico e al mantenimento della purezza delle linee genetiche originarie delle specie ittiche autoctone, il territorio provinciale viene suddiviso in bacini imbriferi in cui la gestione della

fauna ittica deve avvenire a sostegno della produttività naturale, operando un corretto rapporto tra prelievi e immissioni.

3. A tal fine, sulla scorta delle indicazioni della Carta Ittica e dei Piani di Miglioramento di cui al comma 1, tenuto conto delle rilevazioni statistiche sulla pressione di pesca, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Dirigente al quale è attribuito il Piano Esecutivo di gestione Caccia e Pesca, sentito il Comitato di Coordinamento dei concessionari, predispone i piani di ripopolamento di ciascun bacino di pesca, fornendo le indicazioni sulle quantità, qualità e modalità di immissione di fauna ittica, nonché sui luoghi e sui tempi programmati.
4. Nel caso in cui le acque siano affidate in concessione, l'obbligo di rispettare i piani di ripopolamento ricade sul concessionario.

Art. 4

Norme di salvaguardia

1. Al fine di evitare danni alla fauna ittica o al suo ambiente di vita, o in casi motivati di particolare necessità ed urgenza, la pesca può essere vietata o limitata con decreto del Dirigente al quale è attribuito il Piano Esecutivo di gestione Caccia e Pesca.
2. Per consentire le operazioni di recupero della fauna acquatica, chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva, ovvero chiunque debba effettuare interventi in alveo che possano arrecare danno alla fauna acquatica, deve darne avviso alla Provincia, e per le acque in concessione anche al concessionario, almeno trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili.
3. Per i motivi di urgenza e non prevedibili che richiedono la posta in asciutta di un corso o di un bacino d'acqua, si deve comunque darne immediato avviso alla Provincia e all'eventuale concessionario, concordando tempi e modalità dell'intervento.
4. Il materiale ittico recuperato dovrà essere reimmesso in corsi d'acqua idonei, possibilmente limitrofi e dello stesso bacino idrografico, o stoccato in idoneo impianto per essere reimmesso ove catturato, tenendo conto delle indicazioni previste dai piani di immissione.
I piani di miglioramento, tenuto conto delle indicazioni della Carta Ittica, potranno prevedere interventi su specie alloctone, o di contenimento di specie autoctone, la cui presenza potrebbe arrecare danno alla fauna ittica.
5. Delle operazioni di recupero dovrà essere tenuto conto ai fini della predisposizione dei piani di immissione. A tal fine la Provincia, o il soggetto da essa incaricato al recupero, deve redigere apposito verbale, da trasmettere al competente Ufficio Pesca, nel quale dovranno essere indicati: il tratto del corso d'acqua interessato, le specie e le quantità recuperate, le località e i corsi d'acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione.
6. La valutazione del danneggiamento del patrimonio ittico, ai sensi del comma 4, art. 16 della L.R. 19/98, sarà effettuato dalla Provincia anche sulla scorta delle presenze di materiale ittico rilevate in occasione dei monitoraggi periodici effettuati per l'aggiornamento della Carta Ittica, qualora il danno interessi una stazione di monitoraggio, ovvero dai dati desunti in stazioni con caratteristiche ambientali analoghe.

Art. 5

Zone di divieto assoluto di pesca

1. E' vietata la pesca da sopra i ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.
2. E' vietato l'esercizio della pesca ad una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, dalle scale di monta dei pesci e dalle macchine idrauliche in cui l'esercizio della pesca possa recare danno o creare situazione di pericolo. Dette località dovranno essere opportunamente tabellate.

3. E' vietato l'esercizio della pesca con bilancino e con gli attrezzi riservati esclusivamente al pescatore di professione, ad una distanza inferiore a metri 20 dai ponti, dalle scale di monta dei pesci, dai graticci e simili, e dai molini.
4. Per quanto concerne le disposizioni precedenti, la distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

Art. 6

Uso del guadino

1. L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.

Art. 7

Uso di esche e pasture

1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e le interiora di animali.
2. E' vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.
3. Nelle acque della zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.
4. Nelle acque della zona B è consentito l'uso della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Il pescatore dilettante-sportivo può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un kg di larve di mosca carnaria e non più di kg 2 di altra pasturazione.
5. Nelle acque ciprinicole è vietato l'uso delle boilies e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno.
6. L'uso del pesciolino vivo o morto è consentito esclusivamente con l'impiego delle specie autoctone. I piani di miglioramento dovranno indicare, per ciascun bacino idrografico, le specie di cui ne venga consentito l'uso.

Art. 8

Quantità di catture consentite al pescatore dilettante - sportivo

1. Al pescatore dilettante - sportivo è consentita la cattura, per ogni giornata di pesca, di non più di Kg 5 di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.
2. Tale limitazione non si applica, per le seguenti specie: Siluro d'Europa, Carassio, Luccioidea e Abramide, le cui catture, inoltre, non possono mai essere reimmesse in acqua.
3. Fermo restando il limite di cui sopra il pescatore può catturare al massimo, per ogni giornata di pesca, 5 capi di salmonidi.
4. Può essere consentita dai Piani di Miglioramento della pesca anche la cattura del Temolo in un numero limitato per ogni stagione e per ogni giornata di pesca. La cattura del Temolo deve essere computata ai fini della determinazione del limite previsto nel comma precedente per la specie salmonide.
5. Nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza, senza strappare l'amo, qualora il medesimo sia innescato con esche naturali.

Art. 9

Misurazione della maglia delle reti

1. La misurazione della maglia delle reti si effettua calcolando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.

Art.10

Tipi di pesca e comportamenti vietati

1. E' sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci.
2. E' vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, dentro e lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri.
3. Nelle acque della zona A è fatto divieto di reimmettere in acqua salmonidi di misura, ad esclusione di quelli catturati con esche artificiali munite di un solo dardo privo di ardiglione. I concessionari potranno prevedere, nei propri regolamenti di concessione, divieti o limitazioni al rilascio di salmonidi anche se catturati con esche artificiali.
4. Una volta raggiunto il numero massimo di salmonidi consentiti per ogni giornata di pesca, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca.

Art.11

Esercizio della pesca scientifica

1. Il permesso all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciato dalla Provincia ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa, o da altri enti o privati, ad effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita, anche mediante l'impiego di elettrostorditori, reti o altri mezzi di cattura, nelle acque della provincia di Vicenza.
2. Il permesso dovrà indicare i tempi e i corsi d'acqua in cui tale attività sarà effettuata.
3. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/98 compete alla Regione il rilascio dei permessi all'esercizio della pesca scientifica esercitata in più province.
4. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare alla Provincia e all'eventuale concessionario, preventivamente il calendario delle attività programmate e di presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza della autorizzazione, una breve relazione tecnico-scientifica in merito agli studi effettuati.
5. L'effettivo svolgimento della attività scientifica, costituente un atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a questi ultimi l'obbligo di:
 1. acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità
 2. rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici e privati nell'area interessata
 3. lasciare indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività così come autorizzata.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA A

Art.12

Esercizio della pesca in zona A

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B o di autorizzazione, ovvero il pescatore di professione munito di licenza di pesca di tipo A, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
 1. una sola canna con o senza mulinello e un solo amo, che può terminare con un solo dardo. Nella pesca con esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni munite di due ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca;
 2. moschera o camolera, munita di un numero massimo di tre artificiali;
 3. coda di topo con un massimo di tre mosche artificiali.
2. L'esercizio della pesca in zona A è vietato dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.

3. Il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca in zona A nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e nelle festività nazionali riconosciute.
 4. L'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole fino a un'ora dopo il tramonto.
 5. E' consentita la pesca notturna alle anguille fino alle ore 24,00, con un massimo di due canne con un solo amo ed esca dormiente, limitatamente alle seguenti località:
 1. fiume Bacchiglione dal ponte di Vivaro a valle (compreso il Canale Industriale);
 2. fiume Astichello dal ponte dei Carri di Monticello Conte Otto a valle;
 3. Torrente Astico dal ponte della S.S. n. 248 "Marosticana" a valle fino al ponte sull'Astico in località Lupia
 4. Fiume Tesina dal ponte sul Tesina in comune di Bolzano Vicentino a valle fino al ponte di Marola in comune di Torri di Quartesolo.
- Il pescatore che intende effettuare la pesca alle anguille deve annotare sul tesserino regionale il pomeriggio della giornata prescelta.
6. E' vietato l'esercizio della pesca da natanti.
 7. Il pescatore dilettante-sportivo, per esercitare la pesca nella zona A deve essere in possesso del Tesserino Regionale in cui deve annotare preventivamente la giornata di pesca prescelta e, immediatamente dopo ogni cattura di salmonidi o di timallidi, e comunque prima di riprendere l'esercizio della pesca, ogni capo trattenuto. Con le medesime modalità dovranno essere apposte le indicazioni richieste sul permesso dell'eventuale concessionario.

Art.13

Pesca professionale in zona A

1. Il pescatore professionale, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nella zona A della provincia di Vicenza con gli attrezzi consentiti al pescatore dilettante-sportivo, con le medesime modalità e con gli stessi limiti.
2. Il pescatore professionale è tenuto, altresì, agli obblighi previsti dal comma 7 del precedente articolo 12.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA B

Art.14

Pesca dilettantistico-sportiva in zona B

1. Il pescatore dilettante-sportivo munito di licenza di tipo B, o di autorizzazione può esercitare la pesca in zona B, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
 1. canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 metri;
 2. bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m. 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20. L'attrezzo deve essere usato esclusivamente da riva, non può essere abbinato ne usato da opposte rive o da natante. L'attrezzo, a rete bagnata, non deve avere una sacca superiore a cm. 40. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nei fiumi Bacchiglione, Tesina, Ceresone, nel canale Bisatto e nello scolo Liona della provincia di Vicenza.
L'uso del bilancino è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.
3. Tirlindana con non più di tre esche.
4. Coda di topo, con non più di tre mosche artificiali.

5. Moschera o camolera, con non più di tre ami.

Art. 15

Pesca professionale in zona B

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca in zona B esclusivamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
 1. gli attrezzi così come specificati nel precedente art. 12
 2. Tremaglio denominato anche "redesin", "re armà", "sorbera". La larghezza massima della rete non deve essere superiore alla metà della lunghezza del corso d'acqua e, comunque, non superare m. 24. L'altezza massima della rete non deve superare m. 1,5. La maglia interna della rete non deve essere inferiore a mm. 32. La rete deve essere salpata da un solo capo mentre l'altro deve essere fissato a terra. E' sempre vietato l'uso a strascico e lo stendere detto attrezzo come rete di circuizione. L'uso di tale attrezzo è consentito limitatamente al Fiume Tesina dal ponte di Torri di Quartesolo a valle, al Bacchiglione dalla confluenza con il Retrone al confine con la provincia di Padova e al fiume Ceresone dal ponte di Torrerosa a valle.
 3. Bertovello. Il diametro massimo della bocca non deve essere superiore a m. 1,5, la lunghezza della rete m. 2,5 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 20..
 4. Vangaiola o Negossa. La larghezza massima della bocca non deve superare m. 1, l'altezza massima della bocca m.1 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 16. Il battente deve essere di legno e la lunghezza massima dell'asta di manovra non deve superare i m. 4. Avvenuto il recupero del pesce, deve essere riversato nel bacino o nel corso d'acqua quanto resta nella rete (fango e piante acquatiche).
 5. Cunetta o Rabbio. L'altezza massima della bocca non deve superare cm. 40, la lunghezza massima della bocca m. 1,20, la larghezza massima della rete cm. 60 e la maglia non deve essere inferiore a mm. 14.
 6. Nassa. Il diametro massimo della bocca non deve superare cm. 40. La distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5
- L'uso di detti attrezzi è vietato dalle ore 12,00 del 15 maggio fino alle ore 12,00 del 30 giugno.
2. Tutti gli attrezzi che vengono usati in immersione temporaneo o prolungata, devono essere marcati con apposito contrassegno recante il numero della licenza di categoria A e la sigla della Provincia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art.16

Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
 1. trota di lago *Salmo trutta trutta* : cm 30;
 2. trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 40;
 3. trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
 4. temolo *Thymallus thymallus*: cm 35;
 5. salmerino alpino *Salvelinus alpinus*:cm 22;
 6. pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
 7. pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e nei bacini lacustri: cm 12;
 8. tinca *Tinca tinca*:cm 25;
 9. carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
 10. barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;

11. luccio *Esox lucius*: cm 40;
 12. gambero di fiume *Austroptamobius pallipes italicus*: cm 10;
 13. anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.
2. Per la specie Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) i piani di miglioramento potranno prevedere la stessa lunghezza minima prevista per la Trota fario (*Salmo trutta trutta*).

Art. 17

Periodi di divieto della pesca

1. La pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
 1. Salmonidi: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca alla Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), anche in questo periodo, può essere effettuata solo nelle zone individuate dalla Provincia come campi gara, esclusivamente durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni autorizzate.
 2. Temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 31 maggio nei Bacini dove è autorizzata la cattura.
 3. Persico reale: dal 1° aprile al 31 maggio.
 4. Tinca: dal 15 maggio al 30 giugno.
 5. Carpa: dal 15 maggio al 30 giugno.
 6. Luccio: dal 1° gennaio al 31 marzo.
 7. Gambero di fiume: dal 1° ottobre al 30 giugno.
 8. Sanguinerola: dal 1° maggio al 30 giugno.
 9. Scazzone: dal 1° marzo al 30 aprile.
2. E' sempre vietata la pesca alle specie Barbo Canino e Storione (tutte le specie).

Art.18

Pesca subacquea

1. Nelle acque della provincia di Vicenza è vietata ogni forma di pesca subacquea.

Art. 19

Immissione di materiale ittico

1. Le immissioni di materiale ittico, ad eccezione di quelle previste dai piani di immissione di cui all'art. 3, devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia, nel rispetto dei quantitativi e delle qualità previste dalla Carta Ittica e dai piani di miglioramento della pesca di cui all'art. 8 della L. R. 28 aprile 1998, n. 19.
2. Lo stato sanitario dell'allevamento e del materiale ittico da immettere nelle acque pubbliche, e in quelle comunicanti con le acque pubbliche, deve essere certificato dalla autorità sanitaria competente, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 20

Disciplina delle gare e manifestazioni di pesca

1. Le associazioni di pescatori dilettanti-sportivi, le associazioni concessionarie, nonché le sezioni pesca delle associazioni ricreative e del dopolavoro, possono essere autorizzate alla organizzazione di una sola manifestazione di pesca in zona A per ciascun anno.
2. Oltre alla manifestazione di cui al precedente comma 1, le medesime associazioni possono essere autorizzate, per ogni anno, alla organizzazione di una sola manifestazione in zona A, nel periodo di pesca chiusa, nei campi in cui è prevista tale deroga, e di una o più manifestazioni in zona B.
3. Le associazioni interessate, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le gare e le manifestazioni, devono presentare domanda al Dirigente al quale è attribuito il Piano Esecutivo di gestione Caccia e Pesca, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.
4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o manifestazione, o a causa della stessa, nonché della pulizia del campo di gara.

5. Nelle gare o manifestazioni di pesca sportiva in zona A vengono rispettate le misure minime di cattura per specie e le epoche di divieto, previste dal presente regolamento, nonché le particolari limitazioni previste dai piani di miglioramento, se indicate nella autorizzazione. Non vengono applicate le limitazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 8 del presente regolamento.
6. I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime nei tratti autorizzati anche se sono privi del tesserino regionale o del concessionario, ove richiesto, o omettendone le annotazioni previste dall'art. 12, comma 7 del presente regolamento.
7. Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni di pesca sportiva in zona A, prima dell'effettuazione delle stesse, sono tenuti alla immissione di un quantitativo di trote corrispondente ad almeno un Kg per ogni partecipante iscritto. Specie e quantità, se superiori al limite minimo, di cui viene consentita l'immissione saranno indicate nell'autorizzazione allo svolgimento della gara o manifestazione di pesca. Qualità e stato sanitario del materiale ittico devono essere certificati dalla competente autorità.

Art. 21

Corsi d'acqua per gare e manifestazioni di pesca

1. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva possono essere effettuate esclusivamente nei campi gara individuati con provvedimento del Dirigente al quale è attribuito il Piano Esecutivo di gestione Caccia e Pesca, tenuto conto delle indicazioni della Carta Ittica.
2. I tratti dei corsi d'acqua, in cui si svolgono le gare o le manifestazioni, denominati "campo gara", possono essere chiusi alla libera pesca a partire dalle ore 12,00 del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione e fino a un'ora dopo il termine della/o stesso.
3. Gli organizzatori della gara o manifestazione devono delimitare con tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione di pesca sportiva divieto di pesca dalle ore del giorno... alle ore ... del giorno..." i tratti idrici a loro concessi.

Art. 22

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca sportiva ad enti pubblici, associazioni o società di pescatori sportivi, regolarmente costituite, nonché alla federazione del CONI.
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta Ittica.
3. Lo statuto tipo delle associazioni concessionarie e lo schema di Disciplinare di Concessione contenente gli obblighi del concessionario e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento sono approvati dalla Giunta Provinciale.
4. Il Dirigente al quale è attribuito il Piano Esecutivo di gestione Caccia e Pesca approva e sottoscrive i singoli disciplinari di concessione in conformità allo schema tipo.
5. L'ente o associazione concessionaria approva il proprio statuto in conformità allo schema tipo.

Art. 23

Concessioni a scopo di piscicoltura

1. Le concessioni a scopo di piscicoltura vengono rilasciate dalla Provincia su domanda degli interessati, previo parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo e della eventuale autorizzazione allo scarico rilasciata dalla competente autorità.
2. Le concessioni di cui al comma precedente dovranno contenere le indicazioni sulle specie che possono formare oggetto di allevamento, nonché le prescrizioni di carattere sanitario cui l'allevatore dovrà attenersi, pena la decadenza della concessione.

Art. 24

Impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private

1. Le autorizzazioni alla gestione degli impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private vengono rilasciate dalla Provincia su domanda degli interessati, previo parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo, se alimentate da derivazioni o da pozzi.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente dovranno contenere le indicazioni sulle specie che possono formare oggetto di allevamento, nonché le prescrizioni di carattere sanitario cui il gestore dovrà attenersi, pena la decadenza della autorizzazione.
3. L'autorizzazione avrà durata di cinque anni, salvo rinnovo su presentazione di dichiarazione nella quale siano confermati i requisiti necessari per l'allevamento.
4. L'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, compresa quella a pagamento, non è soggetta alle disposizioni contenute nel presente regolamento